



Istituto Autonomo Comprensivo Statale *Pignataro Maggiore-Camigliano*

di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via A. Iannotta,17 Tel. e fax 0823/871273

Cod. fisc. 93098350619 (Distretto Scolastico n° 17)

ISTITUTO COMPrensivo STATALE
"PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO"
Prot. 0000090 del 12/01/2021
04 (Uscita)

Ai Docenti della scuola secondaria di primo grado

Loro sedi

Sito Web

Oggetto: Scrutini primo Quadrimestre: adempimenti

CIRCOLARE N. 46

Tenuto o conto che le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal PTOF, nell'imminenza degli scrutini intermedi, si invitano i docenti ad attenersi, nella formulazione delle proposte di voto e nelle decisioni da assumere, alle principali fonti normative che disciplinano la valutazione degli studenti nonché gli interventi di recupero e sostegno, e in particolare a consultare:

- Il D. Lgs. N. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze);
- Il D.Lgs. n. 59 del 2004 e la Legge n. 169/2008 (Valutazione del comportamento);
- Il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 22 giugno 2009 (Valutazione della Religione Cattolica);
- Il D.Lgs.n. 66 del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità). Si ricorda che, in sede di scrutinio,
- **il docente deve effettuare la proposta di voto in decimi con voto unico intero.**

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per

la validità delle deliberazioni da assumere: deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

I voti vengono proposti dai singoli docenti desunto da un congruo numero di verifiche scritte, orali, grafiche o pratiche, corrette e classificate durante il periodo didattico.

I Docenti, quindi, nel proporre il loro voto al consiglio di classe, si riferiranno anche alle informazioni relative al comportamento e alla disciplina: partecipazione attiva alla vita della classe e dell'Istituto, attenzione, rispetto verso i docenti, il personale ATA, i compagni, rispetto delle consegne, puntualità negli adempimenti.

Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto sulla base dei criteri valutativi indicati dai dipartimenti.

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate, si ritengono insindacabili.

SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE

Sempre per il principio del "Collegio perfetto" già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di "status" che ne giustifichi l'assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo parentale, ecc.) deve essere sostituito da un altro docente della stessa disciplina in servizio presso la stessa scuola.

Pertanto il docente assente non può essere sostituito da un docente dello stesso consiglio di classe anche se di materia affine, sempre per il principio che il numero dei componenti del Consiglio di classe non deve risultare invariato (in questo caso ci sarebbe infatti un componente in meno). Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

I Docenti invece che dovessero assentarsi per improvvisi problemi, si fa riferimento esclusivamente a problemi di salute, devono far pervenire al coordinatore una copia del proprio registro e della propria proposta di voto della disciplina specifica e della proposta di voto per il comportamento.

Il Docente, ovviamente, deve aver inserito tutte le proprie valutazioni nel R.E.

Non saranno autorizzati permessi di studio, etc.. Si invitano le SS.VV. a voler evitare assenze per visite mediche che si possano ripetere in altre date.

I Docenti con spezzoni in altre scuole devono presenziare allo Scrutinio che ha preminenza su qualsiasi altra attività e procederanno ad informare tempestivamente il Dirigente Scolastico della loro assenza alle lezioni e/o ad altre attività.

DOCENTI DI SOSTEGNO

L'art. 15/10 dell'O.M. n. 90/2001 precisa:

“I docenti di sostegno, a norma dell'art. 315, comma quinto, del d.lgs n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

1. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli studenti della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, certificati e no;
2. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso studente con disabilità, questa partecipazione deve “confluire” su un'unica posizione e quindi il loro voto all'interno del Consiglio di classe vale “uno”.
3. Tutti i docenti di sostegno devono partecipare alle operazioni di scrutinio.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Fanno parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e sono quindi tenuti a partecipare alle operazioni di scrutinio.
2. Partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma esprimono il loro voto relativo alla valutazione soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa;
3. Per quanto riguarda la propria disciplina, non esprime un voto numerico in decimi, ma uno dei seguenti giudizi: “Ottimo”, “Distinto”, “Buono”, “Discreto”, “Sufficiente”, “Non suff.”

Si rammenta che per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio i Docenti sono tenuti ad osservare il **segreto d'ufficio**:

- D.P.R. 3/57 “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato Statuto degli impiegati civili dello Stato”, art. 80;

• Art. 15 D.P.R. 10/01/1967 n. 230 – “Tutti i docenti sono tenuti al segreto d’ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all’interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d’ufficio”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa ai
sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993